



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento, snc - 90045 CINISI (PA)

C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN - Tel. 091.8664046

www.istitutocomprensivocinisi.edu.it - E-mail: paic846007@istruzione.it - paic846007@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 154

Cinisi 08/03/2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Sito Web
SEDI

OGGETTO: Emergenza COVID.19- Ulteriori indicazioni operative per l'anno scolastico 2021-22. Seguito a Circolare assessoriale 110/Gab/12.01.2022.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - *aggiornamento sulle misure di quarantene e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 OMICRON (B.1.1.529);*

VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;*

VISTA la nota del Ministero della salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 - *Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2;*

VISTA la Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia prot. n. 20592 del 05.02.2022 ad oggetto *gestione dei casi di positività all'infezione da sars-cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – art. 6 decreto legge 4 febbraio 2022;*

VISTA la Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia prot. n. 544/GAB del 04/03/2022 ad oggetto *Emergenza COVID.19- Ulteriori indicazioni operative per l'anno scolastico 2021-22. Seguito a Circolare assessoriale 110/Gab/12.01.2022.*

si riassume di seguito, le modalità di gestione dei casi positivi nelle varie condizioni.

Regime sanitario

Nella innovata gestione dei casi positivi in ambiente scolastico, particolare rilevanza assume il concetto di *autosorveglianza* destinato ai soggetti vaccinati e guariti da meno di 120 gg o guariti dopo il ciclo vaccinale primario o vaccinati con dose di richiamo. I predetti, se venuti a contatto stretto con un positivo, permanendo nello *status* di asintomatici, non sono obbligati ad alcuna forma di isolamento, pur dovendo rispettare la precauzione consistente nell'uso della mascherina FFP2.

Il periodo di *autosorveglianza* dura, di regola, 10 giorni e, sempre che non compaiano sintomi Covid-19 correlati, non necessita l'effettuazione di un tampone a T10. Laddove, invece, dovessero comparire sintomi potenzialmente riconducibili ad infezione Covid-19, i soggetti in *autosorveglianza* dovranno effettuare, nell'immediatezza, un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Gli altri alunni, non idoneamente immunizzati e che non rientrano tra i soggetti eleggibili all'*autosorveglianza*, a seguito di contatto stretto, sono tenuti alla misura della quarantena precauzionale, della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il più recente caso di positività. La misura cessa in seguito all'esito negativo di un test rapido o molecolare, con obbligo di mascherina FFP2 per ulteriori cinque giorni dal rientro in classe.

L'*autosorveglianza* e le altre misure contumaciali previste nelle singole fattispecie si applicano nelle istituzioni del sistema primario (bambini di età superiore a 6 anni) e secondario, nelle casistiche contemplate nel D.L.5/2022.

In caso di positivizzazione durante il periodo di autosorveglianza /quarantena, l'alunno è considerato a tutti gli effetti un nuovo caso e quindi sottoposto alle misure di isolamento, della durata e con le modalità previste per la rispettiva categoria di stato vaccinale e/o guarigione e quindi previa segnalazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., anche attraverso il proprio medico di medicina generale o PLS, secondo le seguenti modalità:

- per i non vaccinati o i vaccinati che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 gg. e per i guariti ad più di 120 gg., l'isolamento dura 10 gg., con un test antigenico o molecolare alla fine del periodo;
- per i vaccinati con terza dose (*booster*) o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120gg. e per i guariti da meno di 120gg., l'isolamento dura 7 gg. con un test antigenico o molecolare alla fine del periodo.

Nei soggetti sintomatici, il test finale dovrà essere eseguito dopo 3 gg. dalla scomparsa dei sintomi. In tutti i casi, se il tampone finale continua a risultare positivo, si può comunque uscire dall'isolamento dopo 21 gg., ma solo a condizione di assenza di sintomi nell'ultima settimana.

Riammissione a scuola

Per quanto riguarda le regole di riammissione a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid-19 nel sistema integrato di educazione istruzione, nella scuola primaria, secondaria di I e II grado e nel sistema di IeFP, si rimanda al Vademecum operativo, specificando che il rientro in classe dei soggetti risultati positivi al Covid-19 avverrà sempre previa esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare, senza vincolo di certificazione medica.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Lidia Bartolotta